

**13**

**NOMINA A CONSIGLIERE DI STATO**

*Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024*

## Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	4
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670</i> .....	5
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.....	5
<i>Art. 93</i> .....	5
<i>Legge 27 aprile 1982, n. 186</i> .....	6
<i>Art. 19. Nomina a consigliere di Stato</i> .....	6
<i>Art. 20. Posti vacanti</i> .....	6
<i>Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi</i> .....	6
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68</i> .....	7
Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato. ....	7
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426</i> .....	8
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. ....	8
<i>Art. 14</i> .....	8
<i>Art. 19-bis</i> .....	8
<i>Legge 30 dicembre 2004, n. 311</i> .....	9
<i>Art. 1, comma 97.</i> .....	9
<i>Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51</i> .....	10
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. ....	10
<i>Art. 18. Giurisdizioni</i> .....	10
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.....	11
<i>Art. 33</i> .....	11
Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato.....	11
<i>Art. 33 ter.</i> .....	11
Differimento della presa di servizio .....	11
<b>CRITERI</b> .....	12
Criteri per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 1 della Legge 27 aprile 82 n. 186 .....	13
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 1982</i> .....	13
Criteri per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 2 della Legge 27 aprile 82 n. 186 .....	15

<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 aprile 1983</i> .....	15
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 35 del 22 marzo 2021</i> .....	16
Criteria per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 3 della Legge 27 aprile 1982 n. 186.....	19
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2007</i> .....	19
“Scorrimento” del posto nell’ambito della quota governativa.....	20
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 19 luglio 1996</i> .....	20
Nomina a consigliere di Stato di candidati risultati idonei nel relativo concorso .....	21
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007</i> .....	21
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza dell’8 novembre 2007</i> .....	21
Riconoscimento di cinque anni di anzianità ai magistrati di provenienza T.A.R.....	22
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 novembre 2004</i> .....	22
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007</i> .....	22
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 13 settembre 2007</i> .....	22
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 novembre 2007</i> .....	22
Revoca dell’assenso alla nomina a consigliere di Stato nell’ambito della quota riservata ai consiglieri di T.A.R. ....	23
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 gennaio 2008</i> .....	23
Ricusaione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso a Consigliere di Stato .....	23
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 luglio 2011</i> .....	23
Autotutela in relazione alle prove di concorso per Consigliere di Stato .....	27
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 settembre 2011</i> .....	27
Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi .....	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016</i> .....	28
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024</i> .....	31
Criteria per il monitoraggio previsto dall’art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016 .....	32
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017</i> .....	32
<b>APPENDICE STORICA</b> .....	33
Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi.....	34
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016</i> .....	34
Relazione illustrativa.....	35

# **NORMATIVA**

**Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**

**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301)*

*Art. 93*

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano (109) (110).

(109) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 1, L.Cost. 4 dicembre 2017, n. 1, a decorrere dal 15 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima L.Cost. n. 1/2017.

(110) Vedi, anche, il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

**Legge 27 aprile 1982, n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)*

*Art. 19. Nomina a consigliere di Stato*

*Art. 20. Posti vacanti*

*Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi*

**Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68**

**Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1983, n. 73)*

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217)*

[Art. 14](#)

[Art. 19-bis](#)

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

*(pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.)*

*Art. 1, comma 97.*

**Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51**

**Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303)*

*Art. 18. Giurisdizioni*

*(omissis)*

3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa**

### **Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004**

*(pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)*

Art. 33.

#### *Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato*

1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.
2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'art. 19, comma 1°, n.1) della legge 27 aprile 1982, n. 186 disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato art. 19, comma 1°, n.1) secondo le modalità ivi previste.
4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'art. 19, comma 1°, n.2) della legge 27 aprile 1982, n.186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.

Art. 33 ter<sup>1</sup>.

#### *Differimento della presa di servizio*

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

---

<sup>1</sup> Articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. L'articolo reca il precedente testo dell'art. 33 bis, come introdotto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

# **CRITERI**

**Criteria per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 1 della  
Legge 27 aprile 82 n. 186**

**(Nomina di Consiglieri di T.A.R. a Consiglieri di Stato)**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 1982*

- 1) Il giudizio di idoneità è compiuto secondo l'ordine di ruolo degli autori delle domande di conferimento, in presenza dei presupposti di legge.
- 2) Entro quindici giorni dalla data di ricezione presso i diversi uffici giurisdizionali ai quali i magistrati sono addetti dell'avviso del Consiglio di Presidenza relativo al turno di formulazione del giudizio d'idoneità per la nomina a Consigliere di Stato, gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dello stesso Consiglio le loro domande, correlate dalla certificazione della Segreteria dell'ufficio di appartenenza relative alla data di ricezione dell'avviso di cui sopra. Le domande conservano validità finché non siano espressamente revocate ovvero diano luogo al conferimento delle funzioni.
- 3) Entro il termine sopra indicato l'interessato ha facoltà di produrre ogni documentazione idonea a contribuire alla formazione degli elementi di valutazione di cui ai criteri che seguono. I documenti presentati dopo la scadenza del termine verranno presi in considerazione a condizione che si riferiscano a fatti già esistenti all'epoca di scadenza del termine.
- 4) Ai fini del giudizio di idoneità vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
  - a) tutta l'anzianità di servizio presso i TAR
  - b) l'attività giurisdizionale svolta nell'ultimo quadriennio
  - c) i titoli scientifici
  - d) i titoli non scientifici
- 5) Quanto all'attività giurisdizionale, essa viene esaminata sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, i competenti uffici di segreteria dei Tribunali e delle Sezioni staccate (per il TAR del Lazio delle Sezioni istituite dalla legge del 1971) comunicheranno, per il quadriennio preso in osservazione: il numero delle sentenze di merito definitivo e parziali fra queste comprese le sentenze di ottemperanza, irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità, con esclusione delle pronunzie di perenzione, rinuncia, cessazione della materia del contendere, delle ordinanze o sentenze interlocutorie, delle pronunzie di interruzione; il numero delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale (ed alla Corte della Comunità europea); il numero delle ordinanze emanate su istanza di sospensione.  
Ai predetti uffici di segreteria la Commissione di cui al 1° comma, n. 1, dell'art. 19 L. 27 aprile 1982 n. 186 ed il Consiglio di Presidenza nel suo "plenum" possono chiedere ulteriori dati e chiarimenti riguardanti gli aspetti quantitativi di cui sopra, anche con riferimento all'analoga produzione media nello stesso

periodo da parte dei giudici che prestano o abbiano prestato servizio nell'organo giurisdizionale cui il magistrato valutato è o è stato addetto.

Dal punto di vista qualitativo il Consiglio di Presidenza, almeno quindici giorni prima della data indicata all'art. 20 del proprio regolamento interno, individua un trimestre per ogni anno nel quadriennio; ciò al fine di far acquisire ad opera delle competenti segreterie e di valutare la produzione giurisdizionale dell'aspirante pubblicata in tali periodi.

- 6) Circa i titoli specifici, saranno valutati le pubblicazioni a stampa di carattere giuridico, economico e sociale, nonchè gli incarichi universitari in materie giuridiche, economiche e sociali;
- 7) Quanto ai titoli di carattere non scientifico, saranno presi in esame:
  - a) le attività e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di Presidenza attinenti alle funzioni che vanno a svolgersi con il conferimento della nomina a Consigliere di Stato, e impicanti studi o ricerche di carattere giuridico, economico e sociale;
  - b) le anzianità dirigenziali in precedenti carriere amministrative per le quali si siano richieste laurea di tipo giuridico, economico e sociale;
  - c) vittoria in concorsi presso la pubblica amministrazione e gli organi giurisdizionali per i quali sia richiesta una laurea di carattere giuridico.
- 8) Sono ritenuti inidonei gli aspiranti che riportino un motivato giudizio sfavorevole fondato nel complesso dai suindicati elementi.
- 9) In sede di prima applicazione dei suddetti criteri, per il prossimo turno di nomina, saranno acquisite le decisioni redatte dai magistrati interessati, pubblicate nel primo trimestre 1979 e 1980, e nel secondo trimestre 1981 e 1982.

## **Criteria per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 2 della Legge 27 aprile 82 n. 186**

### **(Nomina governativa)**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 aprile 1983*

- a) conformemente alla previsione di cui all'art. 19, comma primo n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, valutazione favorevole per le nomine in questione potrà essere data esclusivamente nei confronti di quei soggetti che, sulla base della attività svolta, degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere dimostrino piena idoneità all'esercizio delle funzioni di Consigliere di Stato;
- b) riguardo specificamente al requisito dell'attività svolta, dovrà risultare l'avvenuto espletamento della stessa per un congruo numero di anni, in modo da garantire il possesso da parte dell'interessato di una approfondita esperienza anche di carattere pratico;
- c) affinché sia assicurato l'ingresso in Consiglio di Stato di soggetti i quali abbiano dinanzi a sé un periodo di servizio di durata tale da consentire loro il pieno inserimento nell'organo ed il proficuo svolgimento delle relative funzioni, sarà esclusa valutazione favorevole per quanti al momento della proposta abbiano già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili. <sup>2</sup>

È altresì fissato, come criterio per l'espressione di parere favorevole, l'età minima dei nominandi a 55 anni. <sup>3</sup>

È affidato alla 4<sup>a</sup> commissione permanente, come commissione competente per le nomine a Consigliere di Stato, il compito di procedere all'istruttoria, anche attraverso eventuali audizioni, ove ritenuto opportuno, relativa alla valutazione dei titoli, del curriculum e di quant'altro ai fini della nomina a Consigliere di Stato. <sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Criterio aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 1° aprile 2004.

<sup>3</sup> Criterio aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza 1° aprile 2004.

<sup>4</sup> Criterio aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 19 maggio 2004 e modificato con delibera del 1° dicembre 2017.

*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 35 del 22 marzo 2021*

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nelle sedute del 15 gennaio e 26 febbraio 2021:

VISTO l'art. 19, comma 1, n. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 recante "*norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*", che rinvia ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Stato designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

VISTI gli artt. 3, comma 1 lett. d); 4, comma 1, lett. d); 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 24 luglio 2019, n. 70, recante "*norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*", ai sensi dei quali le Sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, l. n. 186 del 1982;

VISTA la delibera del 7 aprile 1983 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in materia di criteri per la nomina a Consigliere di Stato come modificata e integrata dalle delibere del 1 aprile 2004, 19 maggio 2004 e 1 dicembre 2017;

CONSIDERATO

- che, ai sensi della delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando non abbia "*già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili*";

- che, ai sensi della citata delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è "*fissato, come criterio per l'espressione di parere favorevole, l'età minima dei nominandi a 55 anni*";

- che nella seduta del 15 gennaio 2021 il Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha osservato che la regola appena citata e il requisito da essa valorizzato soddisfano la esigenza di garantire alla magistratura amministrativa un controllo su propri prospettivi componenti le cui qualità non hanno avuto alcun precedente vaglio concorsuale e, considerato come rispetto a tale

*ratio* il fatto che la nomina sia governativa o della Provincia autonoma sia irrilevante, ha deliberato di estendere ai Consiglieri designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 93 DPR 670/1972 (*“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”*) e delle relative norme di attuazione di cui all'art. 14, DPR 6 aprile 1984, n. 426 (*“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano”*) i contenuti della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in punto di età minima dei nominandi;

- che ai sensi dell'artt. 3, comma 1, lett. d); 4, comma 1, lett d); 6, comma 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003 (*“norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”*) le sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, legge n. 186 del 1982;

- che in data 4 novembre 2005, su richiesta della Regione Siciliana il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deliberava, per i Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di designazione della Regione Siciliana, di *“disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione”*;

#### CONSTATATO

- che la medesima *ratio* individuata per la estensione ai Consiglieri di Stato di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano è altresì riferibile ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana;

- che non sussistono elementi ostativi nella pertinente disciplina speciale,

- che la disciplina dei Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rinvia alle regole dell'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, e che ad essi dovrebbe coerentemente ritenersi esteso il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *“già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili”*;

- che pare quindi contraddittorio aver deciso di *“disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia*

*superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione”* (delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005);

- che eliminando i contenuti citati della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005, mediante una sua abrogazione *in parte qua*, nulla osta ad estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di nomina della Regione Siciliana i requisiti massimi di età per l'accesso all'organo, ferma naturalmente la permanenza in esso per l'intero sessennio anche eccedente quel limite;

- che per i componenti del Consiglio di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 rinvia ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, per cui anche per essi dovrebbe risultare appropriato estendere il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *“già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili”*

## DELIBERA

1. di estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana la delibera interpretativa adottata il 15 gennaio 2021 per i Consiglieri di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in modo da assicurare un regime omogeneo con riferimento all'età minima di 55 anni all'accesso ai ruoli di Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

2. di abrogare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005 nella parte in cui decide di *“disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione”*, in modo da ottenere la riferibilità ai Consiglieri di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano ed ai Consiglieri designati dalla Regione Siciliana della regola sulla età massima di 65 anni elevabili a 67 anni richiesta per il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in ordine all'accesso dei Consiglieri di Stato di nomina governativa ai ruoli della magistratura amministrativa.

**Criteria per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 3 della  
Legge 27 aprile 1982 n. 186**

**(Concorso pubblico)**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2007*

*Il comitato per le pari opportunità della magistratura amministrativa ha evidenziato l'opportunità di curare che nella composizione della Commissione di concorso a Consigliere di Stato sia presente una componente donna.*

## **“Scorrimento” del posto nell’ambito della quota governativa**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 19 luglio 1996*

A seguito della nomina a Consigliere di Stato dei Signori (*omissis*) il Consiglio, preso atto

- che tali nomine sono da mettere in relazione con la delibera C.P. 8.5.96 (con la quale, applicando l’art. 20 L. 186/82, si era determinato di rendere disponibile un posto di Consigliere di Stato per la nomina di aliquota governativa, da restituire in occasione di vacanze successive, all’aliquota di concorso);

- che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che, una volta utilizzato il posto vacante per la nomina del prof. (*omissis*), l’immediato collocamento fuori ruolo di quest’ultimo rendesse il suo posto di Consigliere immediatamente disponibile per la nomina del prof. (*omissis*) che, collocato fuori ruolo a sua volta, rendeva disponibile il posto per la nomina della dr.ssa (*omissis*);

ritenendo

- che tale modo di procedere (il c.d. scorrimento del posto nell’ambito dell’aliquota governativa), non appare conforme al dettato degli artt. 19 e 20 della legge 186/82, a norma dei quali il collocamento fuori ruolo di un magistrato del Consiglio di Stato non determina il presupposto per una nuova nomina nell’ambito della medesima categoria del magistrato collocato fuori ruolo, ma determina invece una vacanza da computare ai fini della formazione delle aliquote di cui all’art. 19, primo comma, legge 186/82

- che l’eventuale utilizzazione di posti vacanti, in deroga all’aliquota, è rimessa (art. 20) ad una determinazione discrezionale del Consiglio di Presidenza;

-

ha determinato di astenersi in avvenire dal rilasciare il parere di idoneità di cui all’art. 19, comma 1°, n. 2, se non con riferimento a posti già vacanti e disponibili o dei quali si preveda la disponibilità a prossima e certa scadenza, e comunque con effetti limitati alla copertura di tali posti”.

## **Nomina a consigliere di Stato di candidati risultati idonei nel relativo concorso**

**(art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311)**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007*

Il Consiglio di Presidenza ha accolto l'istanza di immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato di un candidato dichiarato idoneo a seguito di concorso, potendo superare le ragioni ostative contenute nel preavviso di rigetto, sulla base del fatto, da una parte, che negli anni 2005 e 2007, bandendo due nuovi concorsi, sono stati coperti i posti resi vacanti presso il Consiglio di Stato, dall'altra, che l'art. 1, comma 540, l. n. 296/2006, (in aggiunta a quanto già stabilito dell'art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente l'assunzione di personale di magistratura della giustizia amministrativa in deroga al c.d. blocco delle assunzioni. Ciò induce a ritenere sussistenti le esigenze di copertura di organico che giustificano l'immissione dello stesso nel ruolo del Consiglio di Stato.

*Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2007*

Il Consiglio di Presidenza ha accolto l'istanza di immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato di un candidato dichiarato idoneo a seguito di concorso, con la precisazione che l'assunzione dovrà computarsi nella quota di accesso al Consiglio di Stato riservata al concorso.

Ricorrono infatti le medesime ragioni che hanno indotto il Consiglio di Presidenza ad accogliere una precedente istanza (*cf. Delibera del 15 giugno 2007*); infatti, negli anni 2006 e 2007 si è provveduto a bandire due concorsi per coprire posti vacanti nel ruolo del Consiglio di Stato, in contrasto con le disposizioni di legge invocate dal richiedente; l'art. 1, comma 540, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) prevede l'assunzione di personale di magistratura amministrativa, confermando la sussistenza di esigenze di copertura di organico; inoltre, la disciplina applicabile alla fattispecie (art. 1, co. 97, L.n. 311/2004; art. 18, co. 3, d.l. n. 273/2005, conv. Con L.n. 51/2006; art. 1, co. 540, L.n. 296/2006) consente di accogliere l'istanza del richiedente in quanto l'art. 18, co. 3, del d.l. n. 273/2005, nell'indurre ad interpretare la lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di Consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004, non esclude la possibilità di assumere altri idonei (come l'attuale richiedente), limitandosi ad imporre l'assunzione prioritaria di quelli dell'ultimo concorso espletato entro la fine del 2004.

***Riconoscimento di cinque anni di anzianità ai magistrati di provenienza T.A.R.***

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 novembre 2004*

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007*

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 13 settembre 2007*

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 novembre 2007*

Su istanza degli interessati, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di riconoscere a magistrati T.A.R. transitati nel ruolo dei consiglieri di Stato (entrati in servizio come magistrati T.A.R. successivamente all'entrata in vigore della l. 186/1982), l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere TAR nel limite di cinque anni, in applicazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 186 del 1982.

## **Revoca dell'assenso alla nomina a consigliere di Stato nell'ambito della quota riservata ai consiglieri di T.A.R.**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 17 gennaio 2008*

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto inammissibile la revoca dell'assenso di un consigliere di T.A.R. alla nomina a consigliere di Stato, condizionata al conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna e pervenuta dopo la delibera del Consiglio (anche se prima dell'adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica. Non è infatti consentito revocare una domanda rispetto alla quale l'organo di autogoverno ha già compiuto le sue valutazioni ed ha già deciso.

## ***Ricusazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso a Consigliere di Stato***

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 luglio 2011*

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato del (OMISSIS) con cui è stata trasmessa l'istanza del (OMISSIS), ai fini delle valutazioni di competenza.

Vista la suindicata istanza del (OMISSIS) avente ad oggetto "ricusazione dei sig.ri (OMISSIS), nella loro qualità di membri della commissione del concorso per (OMISSIS) Consigliere di Stato bandito con dpcs (OMISSIS)".

Considerato, quanto all'ammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta:

- che la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 6 del 20 giugno 1958 ha escluso che l'esigenza dell'imparzialità dei membri di organi collegiali possa essere affidata al titolare dell'interesse indirettamente protetto con l'esercizio esclusivo del potere di ricusazione, ritenendo quindi l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dei componenti di una Commissione di concorso;

- che la giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato ha ritenuto che "la ricusazione dei commissari di esami di concorso è regolata, in mancanza di specifiche norme dall'art. 52 c.p.c., il quale si applica unicamente in presenza di concrete fattispecie corrispondenti a quelle previste dal legislatore in seno all'art. 51 codice cit." (Cons. St., sez. II, 12 novembre 1997, n. 2437), e ha ammesso la ricusazione da parte di un candidato ad un pubblico concorso nei confronti di un componente della commissione" (Cons. St., sez. VI, 25 settembre 1995, n. 988);

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 7 dicembre 2000, ha ritenuto che "l'istituto della ricusazione è applicabile ai componenti della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario stante il richiamo al principio generale della imparzialità dell'azione dei pubblici poteri".

Considerato, quanto all'organo competente a decidere sulle istanze di ricusazione presentate, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera sopra citata, ha ritenuto che l'organo deputato a decidere sull'istanza di ricusazione proposta avverso i componenti della Commissione di concorso è l'Amministrazione che ha nominato la Commissione e non la stessa Commissione, non potendosi applicare l'art. 53 c.p.c che riguarda la ricusazione e astensione dei giudici, in quanto normativa speciale.

Ritenuto di condividere quanto affermato dal Consiglio Superiore, con la conseguenza che l'organo deputato alla decisione sull'istanza di ricusazione in esame deve essere individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 17 gennaio 1983 n. 68 ("La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza") è il soggetto che nomina la Commissione di concorso per il Consiglio di Stato.

Ritenuto, sempre ai sensi dell'art. 3 cit. di poter esprimere parere.

Rilevato in punto di diritto, che le cause di incompatibilità sancite nell'art. 51 c.p.c. rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica (cfr. ex plurimis Cons., St. Sez. IV, 26.01.2009 n. 354);

Considerato che i motivi della ricusazione non appaiono fondati per le seguenti ragioni:

1) Con il primo motivo il (OMISSIS) ha chiesto la ricusazione del (OMISSIS), essendo stato rinviato a giudizio disciplinare per avere offeso alcuni magistrati, tra i quali lo stesso (OMISSIS). In particolare il (OMISSIS) richiama il verbale del CPGA del (OMISSIS), ritenendo che questo riporterebbe che i "magistrati offesi sarebbero tra l'altro il (OMISSIS)".

È da rilevare anzitutto che il verbale in questione parla genericamente di alcuni magistrati amministrativi, senza tuttavia indicare quali siano.

Comunque, la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che la grave inimicizia è quella del giudice nei confronti della parte e non viceversa. "Ciò è d'altra parte coerente con la funzione dell'istituto della ricusazione, che non è quella di assicurare alla parte un giudice a lei gradito (o, quantomeno, non sgradito), ma quella, ben diversa, di assicurare alla parte un giudice imparziale" (Dittrich, Incompatibilità astensione e ricusazione del giudice civile, Cedam, 1991, p. 121).

Infatti, l'esistenza di uno stato grave di inimicizia non può affermarsi sulla base di semplici indizi o presunzioni o accuse tra il commissario e il candidato, ma deve essere desunto da manifestazioni concrete di inimicizia, di non equivoco significato (così Del Regno, Brevi note sull'astensione e sulla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, in La Funzione Amministrativa, 1970, 2, p. 171, che richiama giurisprudenza del consiglio di stato degli anni '50).

La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che la grave inimicizia deve essere reciproca e originata da rapporti privati e non può essere individuata nella denuncia o esposto che la parte fa nei confronti del giudice.

"L'inimicizia grave, per essere rilevante ai fini della ricusazione di un commissario di un pubblico concorso, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti e precisi" (Tar Lazio, sez. I, 1° dicembre 2005, n. 12773).

"La presentazione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare nei confronti del funzionario incaricato degli atti di siffatto

procedimento, non è sufficiente a dimostrare la situazione di grave inimicizia che legittima la ricusazione, richiedendosi che nel funzionario precedente si determini uno stato d'animo avente oggettive manifestazioni di contrarietà.” (Tar Milano, sez. II, 23 gennaio 2008, n. 161; nello stesso senso Cons. St., sez. VI, 14 maggio 1997, n. 718).

“La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 comma 1 lett. a), in relazione all'art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.” (Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2003, n. 30443).

“Agli effetti del disposto dell'art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p., l'inimicizia tra magistrato e parte non è riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice, ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento” (Cass. pen., 15 gennaio 1999, n. 396).

2) Con il secondo e il quarto motivo il (OMISSIS) ritiene l'incompatibilità del (OMISSIS) e (OMISSIS), perché questi si sarebbero costituiti, rispettivamente quale (OMISSIS) e quale (OMISSIS), in alcuni giudizi pendenti contro il ricorrente.

L'art. 53, n. 3, disciplina la ricusazione nell'ipotesi in cui il giudice “ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori”.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la ricusazione deve trovare fondamento in rapporti personali.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non ammissibile la ricusazione dei componenti del collegio disciplinare dei farmacisti, perché “parte del giudizio amministrativo era l'Ordine ed il parere era stato espresso dall'Ordine, ne consegue che le addotte cause di ricusazione non si riferiscono a posizioni private delle singole persone fisiche, componenti il Collegio” (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2006, n. 4657).

Quindi non possono essere considerati “parte” del giudizio né il (OMISSIS) né il (OMISSIS) perché nei giudizi in questione si sono sempre costituiti gli organi istituzionali, e mai personalmente il (OMISSIS) o il (OMISSIS).

3) Con il terzo motivo il (OMISSIS) propone la ricusazione del (OMISSIS) perché ritiene che questo si sia costituito contro il (OMISSIS) nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle procedure concorsuali per l'accesso al Consiglio di Stato.

In realtà, non risulta alcuna costituzione del (OMISSIS).

Infatti, (OMISSIS) ha notificato l'impugnativa dei concorsi anche alla Commissione di concorso, ma questa non si è mai costituita né tanto meno si è mai costituito il (OMISSIS) personalmente.

4) Con l'ultimo motivo il (OMISSIS) ha chiesto la ricusazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS), perché entrambi fanno parte dell'Associazione dei Magistrati del Consiglio di Stato, che “ha palesato una grave inimicizia” nei suoi confronti.

È da rilevare anzitutto che ai fini dell'ammissibilità della ricusazione per grave inimicizia è necessario che il richiedente la ricusazione indichi fatte e circostanze concrete, ascrivibili direttamente alle persone ruscate, e nel caso in esame, non sono stati indicati fatti o circostanze concrete.

Comunque, la giurisprudenza ha escluso che il solo fatto di partecipare a un'associazione, anche qualora questa abbia conflitti con il richiedente la ricusazione, possa essere motivi per accogliere la ricusazione stessa.

“Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione”. (Cass. pen. Sez. VI, 9 aprile 2003, n. 37315).

“Non costituisce valido motivo di ricusazione (che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile) la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante al gruppo associativo denominato "Magistratura democratica", né sotto il profilo dell'"interesse del giudice alla causa" (art. 51, comma 1, n. 1. c.p.c.), né sotto quello dell'"inimicizia grave" (ex art. 51 n. 3 stesso codice), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell'interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ricusato - che l'abbiano resa manifesta.” (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2002, n. 14573).

Da ultimo, il (OMISSIS) ha impugnato, davanti al Tar Lazio (ricorso R.G. (OMISSIS) il provvedimento di nomina della Commissione di concorso, notificando personalmente il ricorso anche ai singoli componenti della Commissione stessa.

Considerato che anche la suddetta notifica “personale” non può identificare, ai fini della ricusazione, i componenti della Commissione quali “parti” del giudizio.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “La «lite» rilevante ai fini ricusatori in base all'art. 51 comma 1 n. 3), c.p.c. per i suoi effetti, tipizzati come pregiudizievoli della imparziale capacità di giudizio del decidente, deve essere preesistente allo svolgimento dell'attività decisionale ed essersi instaurata, comunque, per cause ed evenienze autonome ed indipendenti dall'attività decisionale stessa” (Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1442).

“In sostanza per assumere rilevanza, l'ipotesi di "lite pendente" deve poggiarsi su contrasti reciproci e soprattutto deve trovare generalmente fondamento in pregressi rapporti personali derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche svolte dal ricusato e nelle quali possa essere stato coinvolto l'istante. Per le ragioni anzidette non può assumere tale rilevanza la causa pendente connessa, come nella specie, ad una iniziativa unilaterale del ricorrente e cioè ad una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un giudizio professionale reso dal ricusato quale componente di commissione giudicatrice in altro precedente concorso e percepito come diffamatorio dall'interessato medesimo” (Tar Bologna, sez. I, 15 aprile 2011, n. 3636).

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che la ricusazione, per essere ammissibile, “deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento” (Cass. pen., 15 gennaio 1999, n. 396).

La dottrina – nel rilevare come la disposizione dell’art. 51 n. 3 c.p.c, se ritenuta ammissibile nel caso di sopravvenuta pendenza di una causa tra il giudice e la parte, possa prestarsi alla precostituzione di un motivo di ricsuzione nei confronti di un giudice in viso, ha chiarito che comunque nel processo amministrativo “l’incompatibilità sarà ravvisata laddove una delle parti sia controinteressata all’annullamento del provvedimento chiesto dal ricorrente: la pendenza della lite si determinerà nel momento dell’intervento del controinteressato nel processo amministrativo” (Dittrich, Incompatibilità astensione e ricsuzione del giudice civile, cit.).

Anche in questo giudizio i soggetti ricsutati non si sono mai costituiti.

Ritenuto di dover trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per tutte queste ragioni si propone al Plenum di approvare la presente proposta di deliberazione.

## **Autotutela in relazione alle prove di concorso per Consigliere di Stato**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 settembre 2011*

Il Consiglio di presidenza ha stabilito, a mente del combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, e 8, d.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68, e 19, l. 27 aprile 1982, n. 186, che la competenza ad adottare provvedimenti di autotutela aventi ad oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento di Consiglieri di Stato appartiene, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi<sup>5 6</sup>**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016*

*(come modificata dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021)*

### **Art. 1**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

**2.** Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013. Il ritardo si calcola in base alla data di deposito della sentenza. L'invio da parte del relatore al Presidente della prima o delle successive minute della sentenza sospende i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente trasmette la prima o le successive minute al relatore.

**2 bis.** Per il Presidente del Collegio, ove non sia anche estensore, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede l'ordinario termine di cui agli artt. 89, comma 1, c.p.a., 112 c.p.a., 116 c.p.a., 117 c.p.a., 119 c.p.a. e 120 c.p.a. I termini sono sospesi dopo l'invio al relatore della prima o delle successive minute corrette e ricomincia a decorrere dopo ogni successivo invio della minuta da parte del relatore.

**2 ter.** L'eventuale invio da parte del relatore o del Presidente di una minuta non contenente alcuna elaborazione di testo non sospende i termini sopra indicati e comporta l'obbligo del Presidente di segnalare tale circostanza al Consiglio di Presidenza.

**2 quater.** I termini sopra indicati decorrono dalla prima Camera di consiglio e sono interrotti nel caso di successive riconvocaioni della Camera di consiglio.

---

<sup>5</sup> delibera 15 gennaio 2016 con le modifiche apportate dalla delibera CPGA n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021. Il testo precedente è consultabile nell'appendice storica.

<sup>6</sup> Con delibera n.1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Presidenza ha chiarito che "Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto".

**2 quinquies.** Il computo del termine per il relatore non incide sul computo del termine per il Presidente e viceversa.

**2 sexies.** In ogni caso, anche qualora siano scaduti i termini sopra indicati, il relatore ha un termine di 15 giorni per l'invio della minuta con le correzioni richieste dal Presidente. Quest'ultimo ha a sua volta 15 giorni per valutarle.

**3.** I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;

c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;

d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;

e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro;

f) quando l'oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità.

**3 bis.** Il superamento del carico di lavoro attribuito al magistrato senza il suo consenso costituisce causa di giustificazione per gli eventuali ritardi relativi agli affari assegnati in eccedenza rispetto alla soglia massima prevista dalla delibera del 18 gennaio 2013, restando salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della delibera medesima.

## **Art. 2**

**1.** I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

**2.** I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

**3.** L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.

## **Art. 2 bis**

**1.** Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

**2.** Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il

Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.

**3.** Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso in contraddittorio con l'interessato, che può presentare le proprie osservazioni.

**3 bis.** In ogni caso la Commissione, in presenza di ritardi, accerta il carico di lavoro attribuito al magistrato.

### **Art. 3**

**1.** La disciplina di cui all'articolo 1 si applica per la valutazione ai fini disciplinari.

**2.** Ferma rimanendo la valutazione prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

**3.** Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

### **Art. 4**

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

### **Art. 5**

La presente delibera si applica ai ritardi nel deposito delle decisioni relative ai provvedimenti introitati nelle udienze ovvero nelle adunanze successive al 30 settembre 2021.

*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024*

Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto.

## **Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017*

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3<sup>a</sup> Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3<sup>a</sup> Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2<sup>a</sup> Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.

# **APPENDICE STORICA**

## ***Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi***

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016*

### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

### **Art. 2**

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

### **Art. 2 bis <sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.
2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.<sup>8</sup>
3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

### **Art. 3**

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.
2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

### **Art. 4**

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

### **Art. 5**

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

### *Relazione illustrativa*

---

<sup>8</sup> Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”.*

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, "non gravi", ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell'art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell'entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull'esempio di quanto già previsto dall'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

### 3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l'obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l'obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l'adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l'illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l'equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all'interno dell'ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L'inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

### 4.– La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato differentemente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato

è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.